

Il citato amministratore, in data 19 dicembre 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 9 gennaio 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca Priora (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Stufano viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 25 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A00883

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2023.

Resilienza cibernetica del Paese - Protocolli di intesa per irrobustire la capacità di risposta agli incidenti informatici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ai signori Ministri della Repubblica

e, p.c. Al signor sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Al signor segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

Loro sedi

1. Premessa

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha introdotto all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (istitutivo dell'ACN), la lettera *n-bis*), con cui si fa obbligo ai soggetti pubblici e privati interessati da un incidente informatico di prestare massima collaborazione al personale tecnico-specialistico dell'ACN che interviene per le cosiddette attività di *remediation*, ossia di contenimento e mitigazione delle conseguenze dell'incidente informatico, rivolte al ripristino quanto più possibile immediato dell'operatività dei sistemi compromessi.

A riprova della necessità che tale collaborazione si dispieghi nella misura massima possibile, nell'interesse stesso del soggetto impattato, e anche per scongiurare effetti sistemici - ossia capaci di propagare conseguenze anche oltre la superficie oggetto di attacco - la stessa novella legislativa prevede la possibilità di applicare sanzioni nei casi di mancata o inadeguata collaborazione.

La richiamata disposizione legislativa, che attribuisce cogenza a livello normativo a quanto si era anticipato con la direttiva presidenziale del 6 luglio 2023, assume un rilievo del tutto peculiare nell'attuale contesto geopolitico in cui si moltiplicano gli attacchi informatici verso quei paesi, come l'Italia, che risultano particolarmente esposti alla minaccia *cyber* per aver assunto, nell'ambito della comunità internazionale, posizioni di solidarietà e di sostegno degli attori statuali in conflitto, sia con riguardo alla crisi russo-ucraina, sia con riguardo allo scenario mediorientale.

La succitata norma, tuttavia, pur valorizzando il momento collaborativo e dichiarandone, dunque, l'importanza ai fini della resilienza del Paese, richiede uno sforzo organizzativo *ad hoc* perché le attività rispettivamente poste in essere dai soggetti impattati e da ACN vengano a corrispondere ad un preciso modello operativo capace di dare efficacia ed efficienza ad interventi di risposta in caso di attacco.

2. Indirizzi di attuazione e coordinamento

Per consentire che l'attività di supporto dell'ACN, sviluppata in occasione di eventi e incidenti cibernetici, venga a corrispondere alle esigenze esplicitate in premessa, seguendo, dunque, uno schema il più possibile predefinito che tracci un preciso *modus operandi*, appare indispensabile che l'intervento tecnico-operativo trovi in un atto di intesa un puntuale strumento di declinazione e precisazione delle attività che ACN e il soggetto colpito dall'attacco informatico sono rispettivamente chiamati a porre in essere.

Naturalmente, per quanto detto in premessa riguardo alla delicata situazione internazionale e alla conseguente necessità che vengano immediatamente protette le superfici digitali dei soggetti pubblici a cui sono demandate le funzioni nevralgiche del Paese, è evidente che gli atti di intesa di cui sopra dovranno interessare le amministrazioni governative destinatarie della presente direttiva, anche in ragione della particolare sensibilità dei servizi erogati a favore della comunità nazionale.

Onde far sì che il meccanismo collaborativo possa esprimere in caso di incidente la massima efficacia, è necessaria la preventiva messa in opera, ovvero implementazione, da parte dei soggetti pubblici interessati, di alcune indispensabili misure che di seguito vengono indicate e, nello specifico, di:

un censimento dei sistemi, apparati, piattaforme, applicazioni e flussi di dati utilizzati nello svolgimento delle proprie attività, oltre che dei fornitori *e/o partner* terzi di sistemi informatici, componenti e servizi utilizzati;

un documento in cui siano definiti ruoli e responsabilità inerenti alla cybersicurezza, sia del personale interno, sia di eventuali terze parti che supportano l'amministrazione, comprensivo dell'individuazione, tra il proprio



personale, di un incaricato per la cybersicurezza (quale punto di contatto *cyber* ai fini delle comunicazioni e del necessario raccordo con l'ACN) e di un referente tecnico per la cybersicurezza (da identificarsi tra il personale responsabile della gestione operativa dei sistemi *IT*);

piani per la gestione delle vulnerabilità, dei *backup* dei dati necessari per l'esercizio delle proprie funzioni essenziali, nonché del ciclo di vita dei sistemi, delle identità e dei relativi permessi;

un piano di risposta in caso di incidente, nel quale vengano puntualmente definite le articolazioni interne che - in stretto raccordo con l'incaricato per la cybersicurezza (ove non direttamente dipendenti dallo stesso) - sono preposte all'attuazione del piano, definendone le competenze decisionali, finanziarie e tecniche, onde adeguatamente fronteggiare un incidente cibernetico.

Nondimeno, anche nelle more della piena attuazione dei presupposti del modello collaborativo di cui sopra,

dovranno intervenire fin da subito intese speditive per la provvisoria definizione delle misure prioritarie e urgenti volte alla mitigazione del rischio cibernetico, in *primis* tra l'ACN e le amministrazioni rappresentate nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

L'ACN avrà cura di monitorare, anche in seno al nucleo per la cybersicurezza, lo stato di attuazione e implementazione della presente direttiva, onde poterne successivamente informare l'Autorità delegata.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 286

24A00863

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2023.

Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Osteopatia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tu-

tela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti Dicasteri;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, e in particolare gli articoli 4, comma 2, e 11;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Viste le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

